



**COMUNE DI CLES**

*- UFFICIO TRIBUTI -*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE  
DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con delibera consiliare n. 57 del 29 dicembre 2008

## SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 2	Servizio di gestione dei rifiuti urbani e modalità di svolgimento .....	3
Art. 3	Classificazione dei rifiuti .....	4
Art. 4	Presupposto ed ambito di applicazione della tariffa .....	4
Art. 5	Locali ed aree oggetto della tariffa .....	4
Art. 6	Superficie utile .....	5
Art. 7	Esclusione del presupposto per l'applicazione della tariffa.....	6
Art. 8	Obbligazione tariffaria.....	7
Art. 9	Soggetti obbligati al pagamento della tariffa .....	8
Art. 10	Sostituzione del Comune all'Utenza .....	8
Art. 11	Agevolazioni, riduzioni ed incentivi .....	9
Art. 12	Gettito della tariffa .....	10
Art. 13	Commisurazione della tariffa .....	11
Art. 14	Categorie d'utenza .....	11
Art. 15	Classificazione dei locali e delle aree .....	12
Art. 16	Utenze domestiche: determinazione numero di persone occupanti i locali ...	12
Art. 17	Determinazione della quota fissa della tariffa .....	13
Art. 18	Determinazione della quota variabile della tariffa .....	14
Art. 19	Tariffa giornaliera e mercati .....	15
Art. 20	Manifestazioni ed eventi .....	15
Art. 21	Comunicazione .....	16
Art. 22	Controllo .....	17
Art. 23	Violazioni e penalità .....	18
Art. 24	Riscossione ordinaria e coattiva .....	19
Art. 25	Rimborsi e conguagli .....	19
Art. 26	Autotutela .....	20
Art. 27	Funzionamento difettoso e perdita dati delle pesature .....	20
Art. 28	Entrata in vigore .....	20
Art. 29	Norme transitorie e finali .....	20
Allegato A)	.....	21
Allegato B)	.....	22



## Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 11 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce condizioni, modalità ed obblighi strumentali per l'applicazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Cles, oltre alle eventuali misure in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per le norme civilistiche. Viene altresì definita la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. La tariffa è istituita dall'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, modificato ed integrato con il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ed è disciplinata dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e ss.mm., dall'art. 14 della Legge Provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 che dispone nuove modalità applicative e dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005 relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed indirizzi per le politiche tariffarie, come modificata dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2267 del 19 ottobre 2007.

## Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e modalità di svolgimento

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dal "Regolamento per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale" e dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è attivato con caratteristiche di universalità ed inderogabilità ed è affidato, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., al Comprensorio della Valle di Non di seguito definito Gestore del Servizio.
3. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata ai seguenti commi, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune di Cles la tariffa prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che trova attuazione mediante modello tariffario approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2972/2005.
4. Il servizio, reso alle utenze domestiche (civili abitazioni) e non domestiche (attività economiche), viene svolto in via ordinaria attraverso tecniche che consentano di valutare l'apporto individuale del rifiuto secco e di altre componenti di rifiuto differenziato per le quali sia prevista una individuazione puntuale.
5. Il costo della gestione dei rifiuti è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. In detto costo è incluso anche quello dello spazzamento stradale.
6. L'integrazione al costo dello spazzamento stradale che il Comune intende assumersi sarà riversato dal Gestore al Comune stesso con le modalità ed i termini stabiliti nella convenzione di cui al successivo comma 8, unitamente ad eventuali ulteriori oneri sostenuti direttamente dal Comune e riscossi tramite la tariffa rifiuti.
7. In base all'art. 8, comma 1/bis della L.P. 14 aprile 1998 n. 5, al soggetto Gestore del servizio compete l'applicazione e riscossione della relativa tariffa.
8. Le predette attività vengono disciplinate mediante stipula di apposita convenzione fra il Comune di Cles e il Gestore medesimo.

### Art. 3 . Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento all'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm., nonché ai provvedimenti del Servizio Protezione Ambiente della Provincia Autonoma di Trento n. 8/c di data 10.03.1987 e n. 109 di data 12.11.1990 per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e al vigente regolamento del Gestore del servizio per l'assimilazione quantitativa degli stessi in conformità con gli artt. 198, comma 2, lett g) e 265, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. e dell'art 74 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm..

### Art. 4 - Presupposto ed ambito di applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Ai fini di cui al precedente comma l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.
3. La tariffa è dovuta per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o multiproprietà.

### Art. 5 - Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali soggetti a tariffa tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. A tal fine vengono inclusi nella superficie utile tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, ove si producono rifiuti urbani ed assimilati.
3. Sono considerati soggetti a tariffa, in via esemplificativa, le superfici utili dei seguenti vani:
  - a. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
  - b. tutti i vani adibiti all'esercizio di alberghi (compresi quelli diurni), locande, ristoranti e trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese le edicole, chioschi stabili o posteggi di mercato coperto;
  - c. tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazione o simili, di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi (sedi di organi, uffici, magazzini e depositi anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, ecc);
  - d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- e. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione, scuole di ogni ordine e grado e della collettività in genere;
  - f. tutti i vani, accessori e pertinenze, degli enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato.
4. Vengono inoltre assoggettate a tariffa:
- a) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
  - b) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione, riducibile al 50% in caso risulti accessibile da un solo lato;
  - c) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali (atri, corridoi, ecc).

#### Art. 6 - Superficie utile

1. La superficie soggetta a tariffa è desunta dalla planimetria catastale o da altra documentazione tecnica.
2. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie di riferimento anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti, limitatamente alla parte avente altezza maggiore di 1,50 metri.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
5. In presenza di produzione di rifiuti speciali o non assimilati, la superficie viene determinata nel modo seguente:
  - a) sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, industriali o artigianali, in cui si producono esclusivamente (per mancanza di presenza umana stabile connessa all'attività svolta) rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi delle vigenti leggi in materia;
  - b) In caso di contestuale produzione di rifiuti e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfaitariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:
 

- Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
- Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
- Elettrauto	65%

- Caseifici	50%
- Autocarrozzerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie	55%
- Segherie e falegnamerie	40%
- Officine di carpenteria metallica	55%
- Tipografie, stamperie, vetrerie e lavorazioni lapidei	75%
- Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
- Ambulatori medici e dentisti laboratori radiologici e odontotecnici	65%
- Locali ove si producono scarti animali	55%

## Art. 7 - Esclusione del presupposto per l'applicazione della tariffa

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa le seguenti tipologie:

a) Locali:

- 1° i locali non allacciati a servizi pubblici essenziali a rete o privi di qualsiasi arredo;
- 2° i locali vuoti, chiusi e inutilizzabili;
- 3° le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, qualora non venga richiesto specifico servizio;
- 4° le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia a norma dell'art. 77/bis comma 1, lett. c), d) ed e) della L.P. n. 22/1991 limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché le medesime non vengano utilizzate, anche in modo parziale e non risultino contabilizzati degli svuotamenti dei contenitori in dotazione;
- 5° i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- 6° i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva, ferma restando l'applicazione della tariffa su tutte le altre superfici destinate al pubblico, ad uffici e a servizi;
- 7° i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

b) Aree:

1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da demolire;
4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
5. le aree scoperte adibite a verde.

c) Eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Non sono, inoltre, soggette a tariffa:
  - a) le superfici degli insediamenti di cui al precedente art. 6 comma 5 lett. a);
  - b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.
5. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### Art. 8 - Obbligazione tariffaria

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui ai successivi articoli del presente regolamento.
2. L'obbligazione pecuniaria inizia dal giorno successivo all'occupazione e termina il giorno di cessazione dell'utenza, con possibilità, per uniformità ed economicità di gestione, di posticipare la decorrenza al 1° giorno del mese successivo rispetto al quale si è verificato l'evento.
3. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori, non comporta alcun esonero o riduzione della quota fissa della tariffa, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.
4. In caso di ritardata comunicazione di cessazione, per il rimborso della tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente sia in grado di documentare di non aver occupato i locali oltre tale data o comunque nei medesimi nel frattempo sia subentrato un nuovo utente TIA.
5. Le variazioni che intervengono in corso d'anno relativamente alle superfici e/o alla destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte vengono conteggiate, in presenza di denuncia tempestiva, con le modalità di cui al precedente comma 2 con possibilità di conguaglio compensativo. Le variazioni che comportano una diminuzione della tariffa, nel caso di comunicazione tardiva, esplicano i loro effetti ai fini dell'adeguamento tariffario dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione.

## Art. 9 - Soggetti obbligati al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della medesima ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro Comune. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.
2. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per un periodo non superiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni, salvo che l'utilizzatore non attivi a proprio nome l'utenza elettrica e presenti regolare comunicazione ai fini della tariffa rifiuti.
3. Per le parti in comune di un condominio, utilizzate in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. L'amministratore del condominio, ove richiesto dal comune, è tenuto a presentare l'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.
4. Per le multiproprietà e le parti comuni dei centri commerciali soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è la società o l'impresa che gestisce i servizi comuni.
5. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
7. Per le persone giuridiche la soggezione passiva rimane in capo alle stesse e non al legale rappresentante pro tempore.

## Art. 10 - Sostituzione del Comune all'Utenza

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:
  - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole elementari e medie pubbliche;
  - b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali.
2. Il Comune si può sostituire all'utenza nel pagamento anche parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
  - a) per le abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base;
  - b) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, etc., purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro e che abbiano sede nel territorio comunale. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori comunali o parrocchiali e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;

- c) per le manifestazioni patrocinate dal Comune, aperte a tutta la collettività, e preventivamente individuate con apposito provvedimento giuntale;
  - d) utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni);
  - e) utenze, di famiglie residenti nel Comune di Cles, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore ai 18 mesi. L'agevolazione viene stabilita in misura fissa per ogni bambino in sede di determinazione della tariffa ed è corrisposta d'ufficio nel periodo di fatturazione nel quale viene raggiunta la predetta età. La riduzione tariffaria è rapportata al periodo di effettiva attivazione dell'utenza ed è corrisposta solo in presenza di un costante e corretto uso del servizio. Nel caso in cui l'importo della stessa superi l'importo della bolletta-fattura la parte residua viene inclusa nel successivo periodo di fatturazione;
  - f) in alternativa all'agevolazione di cui alla precedente lettera e), alle famiglie residenti nel comune di Cles nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore 18 mesi, viene assicurato un incentivo finanziario per l'acquisto di pannolini lavabili in misura pari al 70% del costo sostenuto. Con apposito provvedimento la Giunta comunale provvede a disciplinare la fruizione della predetta agevolazione il cui importo massimo non potrà comunque superare Euro 150,00.- a bambino.
3. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con la deliberazione con la quale è approvata la tariffa.
  4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) e b) del primo comma ove si provvede d'ufficio. Le richieste avranno decorrenza dall'inizio del mese successivo all'accettazione della domanda.
  5. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.
  6. Il Comune deve comunicare al Gestore i nominativi dei soggetti sostituiti nell'obbligazione pecuniaria di cui ai precedenti commi, entro trenta giorni dalla data della concessione dei benefici.

#### Art. 11 Agevolazioni, riduzioni ed incentivi

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte delle agevolazioni per la raccolta differenziata previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare:
  - a) per favorire il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione è prevista una riduzione sulla parte variabile della tariffa. L'utente dovrà attenersi a quanto disposto dall'art 11 del vigente regolamento comunale per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale. La pratica del compostaggio sarà soggetta a verifiche da parte di personale incaricato dal comune o dal Gestore del servizio. La misura di tale riduzione viene stabilita annualmente dal Comune con la delibera di approvazione della tariffa e potrà trovare applicazione solo nel caso in cui la tariffa addebitata all'utente non includa anche il costo del rifiuto umido.
  - b) Interruzione temporanea del servizio:  
La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 30 giorni. In caso contrario la tariffa (parte variabile) è ridotta di 1/12 per ogni mese intero di interruzione.

- c) Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale e pertanto occupate o condotte in via non continuativa ma ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente, calcolando sulla quota variabile della tariffa un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio. Nel caso di applicazione del sistema puntuale di cui all'art. 18, comma 2, non verrà applicata alcuna riduzione.
2. Le riduzioni della tariffa sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con effetto dall' 1 gennaio dell'anno successivo.
  3. I contribuenti sono tenuti a comunicare, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dalla data di concessione del beneficio, con applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'omessa comunicazione di variazione.
  4. Le riduzioni sono cumulabili tra loro e con altre previste dal presente regolamento e non possono comunque superare il 100% della quota variabile presuntiva della tariffa. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.
  5. Viene inoltre prevista la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di restituzione tariffaria a conguaglio, per gli utenti che conferiscono rifiuti differenziati costituiti da carta, vetro, plastica, alluminio anziché tramite campane stradali di raccolta direttamente presso il centro raccolta zonale.

Il quantitativo annuo conferito sarà determinato dalla sommatoria delle singole tipologie di rifiuto conferito, moltiplicato per un coefficiente, stabilito in sede di approvazione delle tariffe, relativo alla rilevanza economica del recupero.

L'ammontare dell'incentivo viene determinato a consuntivo sulla base del risparmio effettivamente conseguito e sarà detratto dalla tariffa dovuta. In ogni caso non potrà superare il 50% dell'importo variabile della tariffa stessa. Il quantitativo minimo per beneficiare dell'incentivo viene stabilito in sede di approvazione della tariffa.

L'incentivo potrà trovare applicazione solo dal momento in cui saranno predisposti appositi sistemi che consentono di identificare l'utente e di rilevare i dati necessari.

## Art. 12 - Gettito della tariffa

1. La tariffa dovuta annualmente dagli utenti è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette all'uso pubblico.
2. La tariffa è soggetta ad IVA salvo diversa determinazione di Legge.
3. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. 158/1999, e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972/05 è dato dalla somma dei due seguenti aggregati di costo:
  - a) costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, riferiti in particolare ad attività amministrative, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ai costi di gestione dei rifiuti "a domanda collettiva" e ai costi di esercizio della quota di rifiuto da inviare a riciclaggio e recupero;
  - b) costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito (percorso di raccolta...) e all'entità dei costi di gestione.

4. Il Comune, prima del termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, approva con apposita deliberazione le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa che per quella variabile, sulla base del Piano Finanziario trasmesso dal Gestore del servizio.
5. I parametri di riferimento sono indicati nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972/2005 come modificata con successiva delibera n. 2267/2007.
6. Qualora la delibera di cui al precedente comma 4 non venga adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le tariffe già in vigore previste per le diverse tipologie di utenza.
7. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata sul piano finanziario relativo al primo esercizio utile successivo. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.

### Art. 13 - Commisurazione della tariffa

1. La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote: una fissa ed una variabile.
2. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono, avvengono ogni anno sulla base della redazione, da parte del Gestore del servizio, del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. La redazione del piano finanziario avviene secondo quanto indicato nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 nonché in base all'art. 8 comma 1/ter della L.P. 14 aprile 1998 n. 5 in relazione alla facoltà di predisporre un piano finanziario unitario per l'ambito di riferimento.
4. Nella proposta di piano finanziario predisposta dal Gestore sarà determinata la suddivisione dei costi in fissi e di quelli variabili da coprirsi, rispettivamente, con la parte fissa e la parte variabile della tariffa.
5. Nella predetta proposta di piano finanziario sarà determinata:
  - la suddivisione delle entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (UD) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche ovvero utenze non domestiche (UnD);
  - la quota di costi fissi della tariffa dovuta dalle utenze domestiche (TFd) e non domestiche (TFnd);
  - la quota di costi variabili dovuta dalle utenze domestiche (TVd) e non domestiche (TVnd).

### Art 14 - Categorie d'utenza

1. Ai fini del calcolo della tariffa le utenze vengono suddivise in due categorie denominate utenza domestica (UD) e utenza non domestica (UnD).
2. Le utenze non domestiche vengono inoltre classificate, in relazione alla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati e differenziati conferiti, in:
  - "utenze non domestiche ordinarie (U.ND.O)" che conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore a quella massima conferibile con il servizio porta a porta e tramite gli appositi contenitori stradali adibiti alla raccolta differenziata. Tali utenze sono

suddivise nelle categorie previste dal DPR 158/99 e riportate nell'allegato B) del presente regolamento;

- "utenze non domestiche non ordinarie (U.ND.NO)" che conferiscono una quantità di rifiuti superiore a quella tipica delle U.ND.O;
3. Le U.ND.NO debbono concordare annualmente il servizio dedicato mediante apposita convenzione con il Gestore.
  4. Le U.ND.NO sono caratterizzate dall'erogazione da parte del Gestore di un servizio "dedicato" che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti. Tale servizio viene personalizzato in base alle esigenze delle aziende (tipo di servizio, n° svuotamenti, tipo e volume dei contenitori forniti, quantità,...). I prezzi del servizio dedicato non rientrano nel campo di applicazione tariffaria.
  5. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti urbani, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalle norme vigenti, associando alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti quelle attività non espressamente individuate dalla normativa.
  6. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

#### Art. 15 - Classificazione dei locali e delle aree

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta, nonché tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi che afferiscono alla medesima utenza.
2. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
3. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelle in allegato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.
4. La classificazione viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente, denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica, salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano.
5. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

#### Art. 16 - Utenze domestiche: determinazione numero di persone occupanti i locali

1. Le utenze domestiche vengono definite ai fini della determinazione degli occupanti:
  - utenze domestiche di soggetti residenti: unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, come risulta degli archivi dell'anagrafe generale del Comune;
  - utenze domestiche di soggetti non residenti: unità abitative occupate da persone che hanno la propria residenza fuori dal territorio comunale. Alle medesime sono equiparate le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (immobili tenuti a disposizione), gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del comune.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, a cui sono equiparate le unità abitative tenute a disposizione dai residenti nel Comune di Cles (seconde case) e gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in due.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti solidalmente al pagamento.
5. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma 2, per le utenze domestiche di soggetti residenti nel cui nucleo anagrafico risulta incluso un familiare ricoverato presso la casa di riposo od istituti simili, il numero degli occupanti l'alloggio viene rettificato d'ufficio. La variazione è disposta solo a seguito di richiesta dell'utente comprovata da idonea documentazione.  
Analogamente viene effettuata anche nel caso in cui l'utente risulti domiciliato, con trasferimento della residenza anagrafica, presso un predetto istituto di assistenza. In questo caso, in deroga a quanto stabilito dal primo periodo del presente comma, viene assegnato d'ufficio un solo componente l'alloggio, prescindendo dalla determinazione convenzionale del numero degli occupanti prevista per le persone non residenti. La variazione è disposta a seguito di richiesta dell'utente o di un suo familiare a condizione che l'immobile risulti di fatto non utilizzato, nemmeno per brevi periodi nel corso dell'anno.
7. Sono considerate utenze domestiche le strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast e simili censite in categoria catastale A; per il calcolo della tariffa si farà riferimento, in ragione del 50% con arrotondamento all'unità superiore, al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.

#### Art. 17 - Determinazione della quota fissa della tariffa

1. La quota fissa della tariffa è determinata **per le utenze domestiche** in relazione ai costi fissi ad esse addebitabili e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€) per il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il coefficiente di adattamento  $K_a$  del D.P.R. 158/1999, senza tenere conto della superficie delle abitazioni e delle relative pertinenze, secondo la seguente espressione:

$$TFd(n) = Cuf \times Ka(n)$$

Dove:

$TFd(n)$  = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare

$n$  = numero dei componenti del nucleo familiare

$Cuf$  = Costo unitario fisso(€), determinato dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corretto con il coefficiente di adattamento ( $K_a$ )

$K_a(n)$  = coefficiente di adattamento in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza (Riportati in tabella 1. dell'allegato A))

2. La quota fissa della tariffa è determinata per le **utenze non domestiche** in relazione ai costi fissi ad esse addebitabili e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per il coefficiente potenziale di produzione ( $K_c$ ) del D.P.R. 158/1999, secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap,S) = Qapf \times S(ap) \times Kc(ap)$$

Dove:

TFnd (ap,Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva (ap) e una superficie pari a S

S(ap) = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva (mq)

Qapf = Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Kc)

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. I valori di tale coefficiente sono riportati in tabella 1. dell'allegato B).

## Art. 18 – Determinazione della quota variabile della tariffa

1. La quota variabile della tariffa, relativa alle componenti del costo del servizio per le quali non è prevista la quantificazione per ciascun'utenza, viene calcolata attraverso la utilizzazione di sistemi presuntivi, applicando:
  - i coefficienti di attribuzione Kb di cui alla tabella 2 dell'allegato A) per le utenze domestiche e le formule previste dal DPR 158/99.
  - i coefficienti di attribuzione Kd di cui alla tabella 2 dell'allegato B) per le utenze non domestiche e le formule previste dal DPR 158/99.
2. La quota variabile della tariffa, relativa alle componenti del costo del servizio per le quali è invece possibile la quantificazione per ciascun'utenza, sarà commisurata come di seguito:
  - a. – **PER TUTTE LE UTENZE CON CONTENITORI DI RACCOLTA PERSONALIZZATI:**  
la **quota variabile** della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti da ciascuna utenza contabilizzati nel periodo di riferimento. Tale misurazione tiene conto del numero di svuotamenti effettuati dalla stessa parametrati al volume in litri dei contenitori assegnati.
  - b.- **PER LE UTENZE DOMESTICHE CON CHIAVE MAGNETICA E CONTENITORI DI RACCOLTA DI PROSSIMITA':**  
la **quota variabile** della tariffa è calcolata in base alla quantità di rifiuti conferiti da ciascuna utenza, determinata in base al volume della calotta installata sul contenitore.  
In assenza di misuratore (calotta) verrà attribuito un volume di 25 litri per ogni svuotamento;
3. Annualmente viene determinata dal Gestore della Tariffa, al fine di evitare comportamenti elusivi, una quota variabile, puntuale minima, che l'utenza è comunque tenuta a corrispondere, in ragione di lt/anno per il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato. Tale quota verrà addebitata anche agli utenti sprovvisti degli appositi contenitori per il conferimento dei rifiuti.
4. Per le utenze non domestiche in possesso del contenitore personalizzato per la frazione umida, potrà essere stabilita anche una quota variabile, puntuale minima, che l'utenza è comunque tenuta a corrispondere, in ragione di lt/anno per il servizio di raccolta dell' umido.
5. Ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa si considerano validi tutti gli svuotamenti - effettuati in fase di raccolta - che si rendano necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore assegnato ad ogni singola utenza. Vengono quindi contabilizzati per l'utenza come svuotamenti aggiuntivi eventuali sacchetti posti sopra o in vicinanza ai contenitori esposti.
6. L'eventuale attivazione di servizi aggiuntivi in favore delle utenze non domestiche in tema di raccolte dedicate di frazioni riciclabili, effettuati al fine di perseguire l'obiettivo dell'incremento della raccolta differenziata, potrà comportare in sede tariffaria delle compensazioni nella misura e con le modalità stabilite annualmente con deliberazione dell'ente Gestore.

7. L'utenza domestica ha facoltà di utilizzare appositi sacchetti forniti dal Gestore semi-trasparenti da 50 lt per il conferimento occasionale dei rifiuti indifferenziati al sistema di raccolta. Il costo di tali sacchetti viene stabilito pari a 2,5 volte quello di uno svuotamento di un contenitore adibito a tale raccolta da 25 litri. I sacchetti vengono distribuiti in lotti minimi di n°5.
8. Qualora non fosse possibile applicare la tariffa puntuale di cui al precedente comma 2, i relativi costi del servizio verranno ripartiti in maniera presuntiva tra le UD e UnD applicando i criteri presuntivi indicati al comma 1 del presente articolo.

### Art. 19 - Tariffa giornaliera e mercati

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato ad esclusione delle occupazioni di cui al successivo art. 20, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 104 (centoquattro) giorni, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa fissa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria di appartenenza dell'utente, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
3. La tariffa giornaliera relativa ai banchi di mercato che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale è determinata annualmente sulla quella base dei costi complessivi del servizio specifico, è espressa in €/litro, è unica per ogni tipologia di attività e congloba sia la quota fissa che quella variabile. In assenza di elementi certi in ordine alla quantità di rifiuti prodotta, viene stabilito in litri 25 il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da ogni banco di vendita.
4. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 12 comma 4.
5. La tariffa giornaliera di cui al presente articolo può essere riscossa dal Gestore del servizio ovvero direttamente dal comune, qualora lo preveda la convenzione di cui all'art 2 comma 8, con tempi e modalità che assicurino l'economicità e maggiori garanzie per l'introito dell'obbligazione tariffaria.
6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, le occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
7. Non si fa luogo a riscossione della tariffa giornaliera quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 3,00 (tre).

### Art. 20 – Manifestazioni ed eventi

1. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico, il promotore della manifestazione è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera oltre ad eventuali oneri aggiuntivi per il servizio rifiuti, sostenuti dal comune per tali manifestazioni.
2. La tariffa, determinata annualmente sulla quella base dei costi complessivi del servizio reso, è espressa in €/litro e congloba sia la quota fissa che quella variabile.
3. Nel costo del servizio, oltre agli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali / rifiuti prodotti, vengono anche incluse le spese relative al posizionamento ed asporto dei contenitori assegnati, quelle per la pulizia dei luoghi adibiti allo stoccaggio ed alla separazione dei rifiuti differenziati, nel caso non risulti correttamente eseguita.

4. La Giunta comunale, in accordo con il Gestore del Servizio, disciplina mediante proprie direttive le modalità di utilizzo del servizio rifiuti in occasione di tali manifestazioni nonché l'erogazione di eventuali incentivi economici per le Associazioni che si impegnano alla minor produzione di rifiuti.
5. La tariffa di cui al presente articolo può essere riscossa dal Gestore del servizio ovvero direttamente dal comune, qualora lo preveda la convenzione di cui all'art 2 comma 8, con tempi e modalità che assicurino l'economicità e maggiori garanzie per l'introito dell'obbligazione tariffaria.

## Art. 21 – Comunicazione

1. I soggetti di cui al precedente art. 9 devono presentare al Gestore del Servizio, tramite il comune di ubicazione dell'utenza qualora previsto dalla convenzione di cui al precedente art. 2 - comma 8, apposita comunicazione in caso di:
  - a) inizio o variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree;
  - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 6 comma 5 e l'art. 11;
  - c) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La comunicazione di cui al precedente comma, sottoscritte con firma leggibile, deve essere effettuata dai soggetti tenuti al pagamento della tariffa, il cui nominativo deve coincidere con l'intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica, riferito a tale utenza, salvo deroghe concesse per motivi particolari.
3. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
4. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare all'ufficio preposto entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione, apposita comunicazione redatta su moduli predisposti dal Gestore del Servizio. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa.
6. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi dell'utente e del proprietario dell'alloggio per i soggetti residenti;
- b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c) ubicazione, estremi catastali, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);

- b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
  - c) ubicazione, superficie, estremi catastali e destinazione d'uso dei locali ed aree;
  - d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
  - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
7. La comunicazione può anche essere spedita per posta con allegata fotocopia della carta d'identità del dichiarante o effettuata per via telefonica e telematica. Negli ultimi due casi, fino a quando non sarà attivato il sistema di riconoscimento elettronico, l'ufficio provvede, tramite posta, a far pervenire al soggetto obbligato il modello di comunicazione compilato che, una volta sottoscritto e restituito, è l'unico documento che fa fede. Il mancato adempimento all'obbligo di sottoscrizione e restituzione del modello di denuncia predisposto sulla base di comunicazione telefonica, non comporta la sospensione dell'emissione della fattura conseguente.
  8. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione o agevolative, hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, con possibilità dal parte del Gestore, per uniformità ed economicità di gestione, di far decorrere le medesime dal 1° giorno del mese successivo.
  9. In caso di mancata presentazione della comunicazione, il Gestore, avvalendosi anche della collaborazione del comune, determina in via presuntiva gli elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
  10. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella denuncia debitamente sottoscritta, d'inizio o di variazione, autorizzano il comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

## Art. 22 - Controllo

1. Il Gestore esercita l'attività di controllo sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti e provvede ad individuare i soggetti obbligati al pagamento della tariffa.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
  - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
  - b) richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
  - c) richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari di locali ed aree;
  - d) invitando ai soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona a fornire prove e delucidazioni;
  - e) utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
  - f) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori dei servizi a rete con la stipula di apposite convenzioni.
3. In caso di necessità di verifica all'interno dell'unità immobiliare per acquisire elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale preposto al controllo, munito di apposito tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi

di discordanza, può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Decorso il termine assegnato, il Gestore provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
6. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
7. L'utente che non abbia provveduto a ritirare la dotazione minima obbligatoria di attrezzature, definita dal Regolamento del Servizio Rifiuti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

### Art. 23 - Violazioni e penalità

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite da norme specifiche in materia ambientale, sono punite con le sanzioni amministrative determinate in base a quanto stabilito dalla legge 24.11.1981 n. 689, come di seguito indicato:
  - a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 20,00 ed un massimo di € 120,00 per ogni infrazione contestata ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b) del presente comma;
  - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'erogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

<b>Fattispecie</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
Tardiva presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza	€ 25,00	€ 150,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze domestiche	€ 50,00	€ 450,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa (agevolazioni, compostaggio, ecc)	€ 50,00	€ 300,00

2. In caso di mancata o infedele presentazione della comunicazione di occupazione il comune determina gli elementi utili per la quantificazione della tariffa, come disposto al precedente art. 22 ed in base a tali elementi emette atto di recupero dell'importo dovuto o della maggior somma dovuta, unitamente alle sanzioni ed agli interessi moratori nella misura legale.
3. In caso di pagamento oltre la scadenza, anche parziale, viene applicata una indennità di mora per il ritardato pagamento in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti. Inoltre, per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di € 10,00 oltre alle spese di notifica.

4. A titolo di franchigia, nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora.
5. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
6. Il Gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque (5) anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
7. Gli utenti per i quali siano state elevate sanzioni o raccolte le prove per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti la tariffa annuale verrà commisurata ad un numero di 52 svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile, comprensivo di quelli effettivamente eseguiti, rapportato al periodo di fatturazione e alla durata dell'obbligazione dell'utenza. Nel caso l'utente sia sprovvisto di contenitore per la raccolta del rifiuto secco, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza. Ai fini della corretta individuazione dell'utente opera il vincolo di solidarietà di cui all'art. 9, comma 1, del presente regolamento.
8. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Gestore può avvalersi della facoltà di sospendere o ridurre l'erogazione al minimo essenziale di tutti i servizi erogati nei confronti dell'utente moroso. La riattivazione del servizio è subordinata alla regolarizzazione della posizione debitoria ed al versamento di un deposito cauzionale a garanzia del corretto adempimento delle future obbligazioni tariffarie. La definizione delle modalità di applicazione, la quantificazione del deposito nonché i termini e la decorrenza sono demandati all'assunzione di specifico provvedimento attuativo.

#### Art. 24 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal Gestore, secondo le modalità dalla stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dalla convenzione e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa viene riscosso con emissione di bollette-fatture a cadenza semestrale o annuale con possibilità da parte del Gestore di individuare il sistema di riscossione nonché efficaci modalità operative definite anche in base ai costi sia diretti che indiretti che tale attività comporta.
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a € 10,00 il corrispettivo dovuto potrà essere richiesto unitamente a quello del periodo successivo, a condizione che entrambi si riferiscano al medesimo esercizio finanziario. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal precedente art. 19 e in sede di conguaglio.
4. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza il Gestore provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge, con aggravio di interessi legali e l'addebito delle ulteriori spese amministrative.

#### Art. 25 – Rimborsi e conguagli

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo alla data della cessazione, a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.

3. Sull'istanza di rimborso il Gestore procede entro 180 giorni dalla data della richiesta.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nelle misure di legge dalla data dell'istanza o dalla data di consegna di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta.
5. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto il Gestore dispone la nota di accredito e/o il rimborso nei termini di cui al precedente comma 3, ovvero, in accordo con l'utente, procede al conguaglio sulla fattura successiva.

#### **Art. 26 - Autotutela**

1. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligazione tariffaria, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'infondatezza della medesima.
2. Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Gestore.

#### **Art. 27 Funzionamento difettoso e perdita dati delle pesature**

1. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale magnetica o elettronica che comportino la perdita o il danno irreparabile del dato relativo agli svuotamenti e alla volumetria di rifiuti conferiti in uno o più giri di raccolta, si procederà alla commisurazione delle quantità dei rifiuti da fatturare applicando uno dei seguenti criteri:
  - a) gli svuotamenti e la volumetria di rifiuti conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel/nei giro/i del periodo precedente a quello della perdita del dato, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore (transponder) è dovuto a guasto imputabile all'utente;
  - b) nel caso in cui manchi ogni elemento di riferimento ai conferimenti precedenti, la quantità di rifiuti conferita sarà determinata facendo riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile applicando il sistema presuntivo previsto dal D.P.R. 158/1999.

#### **Art. 28 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

#### **Art. 29 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 69 in data 18 dicembre 2002 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 64 dd. 18.12.2003, n. 72 dd. 19.12.2006 e n. 65 dd. 18.12.2007.

**ALLEGATO A)**  
**UTENZE DOMESTICHE**

**1. Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Ka)**

<b>COMUNI CON POPOLAZIONE &gt; 5.000 ABITANTI</b>	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
	<b>NORD</b>
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 e più	1,30

**2. Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (Kb)**

<b>COMUNI</b>	
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,8
2	1,6
3	2
4	2,6
5	3,2
6 o più	3,7

**ALLEGATO B)  
UTENZE NON DOMESTICHE**

**1. Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)**

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale di produzione	
		Elenco Attività per categoria (elenco esemplificativo e non esaustivo)	NORD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Uffici Pubblici - Scuole pubbliche e private - Asili nido - Associazioni Varie - Colonie Luoghi di Culto- Sale giochi e sale ricreative - Stazioni biglietterie e simili Archivi Mostre d'arte - Autoscuole - Attività Assistenziali diurna	0,40
2	Cinematografi e teatri	Teatri e cinema - Sale polifunzionali	0,30
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Autonomi depositi di stoccaggio - Magazzini vendita all'ingrosso - Negozi vendita all'ingrosso - Autorimesse - Depositi e magazzini di esercenti attività di commercio ambulante	0,51
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Distributori di carburante - Palestre e sale Sportive - Impianti sportivi - Seggiovie - Campeggi	0,76
5	Stabilimenti balneari		0,38
6	Esposizioni, autosaloni	Autosaloni e simili - Esposizioni di arredamenti - Esposizione di materiali edili per la casa -	0,34
7	Alberghi con ristorante	Alberghi con ristorante - Agritur con ristorazione	1,20
8	Alberghi senza ristorante	Garni- Bed and Breakfast - Agritur senza servizio ristorazione	0,95
9	Case di cura e riposo	Case di cura e di riposo - Istituti di assistenza e simili -	1,00
10	Ospedali		1,07
11	Uffici, agenzie, studi professionali	Uffici professionali e simili - Ambulatori medici e dentistici - Agenzie turistiche, immobiliari e Assicurazioni - Uffici accessori ad attività varie -	1,07
12	Banche ed istituti di credito		0,55
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	Negozi di abbigliamento e calzature librerie, cartolerie e foto - elettrodomestici e casalinghi - gioiellerie e profumerie -negozi colori hobby e simili - attrezzature d'ufficio, elettriche, elettroniche e simili - ferramenta - negozi di altri beni durevoli non alimentari	0,99
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Farmacie - Tabaccaio	1,11
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Tende tessuti e simili - Antiquariato e tappeti - cappelli e ombrelli - negozi per animali - negozi particolari	0,60
16	Banchi di mercato beni durevoli		1,09
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	parrucchieri, barbieri - centri di estetica	1,09
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Piccoli artigiani: falegname, fabbro, idraulico, elettricista, imbianchino, spazzacamino, restauratore Lavorazione: del ferro, del marmo vetro e simili Lavanderie - sartorie - tipografie- serigrafie- imprese di pulizie - Laboratori di riparazione e confezione	0,82
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Carrozzerie - autofficina - elettrauto - autorecuperi	1,09
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Attività industriali - Grandi aziende Artigianali - Segherie - Centrali produzione fonti energetiche - Capannoni imprese edili, scavi e di società di servizi	0,38
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Studi odontotecnici - Produzione artigianale di alimenti (distillerie, az. Agricole e di allevamento, panifici loc. prod., caseifici loc. prod.) - Produzione artigianale di beni specifici - Az. Artigiani metalmeccaniche	0,55
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		5,57
23	Mense, birrerie, amburgherie		4,85
24	Bar, caffè, pasticceria		3,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Supermercati - Alimentari in genere - Macellerie	2,02-
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Negozi tipo botteghe di generi alimentari e/o miste - panifici loc. vendita - latterie loc. vendita -	1,54
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Fiorerie e negozi di ortofrutta - ingrosso frutta e verdura - esercizi vendita prodotti ittici - pizza al taglio - pompe funebri	7,17
28	Ipermercati di generi misti		1,56-
29	Banchi di mercato genere alimentari		3,50-
30	Discoteche, night-club		1,04

**2. Coefficienti di produzione Kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche Kd)**

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m <sup>2</sup> anno	
		Elenco Attività per categoria (elenco esemplificativo e non esaustivo)	NORD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Uffici Pubblici - Scuole pubbliche e private - Asili nido - Associazioni Varie - Colonie Luoghi di Culto- Sale giochi e sale ricreative - Stazioni biglietterie e simili Archivi Mostre d'arte - Autoscuole - Attività Assistenziali diurna	3,28
2	Cinematografi e teatri	Teatri e cinema - Sale polifunzionali	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Autonomi depositi di stoccaggio - Magazzini vendita all'ingrosso - Negozi vendita all'ingrosso - Autorimesse - Depositi e magazzini di esercenti attività di commercio ambulante	4,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Distributori di carburante - Palestre e sale Sportive - Impianti sportivi - Seggiovie - Campeggi	6,25
5	Stabilimenti balneari		3,10
6	Esposizioni, autosaloni	Autosaloni e simili - Esposizioni di arredamenti - Esposizione di materiali edili per la casa -	2,82
7	Alberghi con ristorante	Alberghi con ristorante - Agritur con ristorazione	9,85
8	Alberghi senza ristorante	Garni- Bed and Breakfast - Agritur senza servizio ristorazione	7,76
9	Case di cura e riposo	Case di cura e di riposo - Istituti di assistenza e simili -	8,20
10	Ospedali		8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	Uffici professionali e simili - Ambulatori medici e dentistici - Agenzie turistiche, immobiliari e Assicurazioni - Uffici accessori ad attività varie -	8,78
12	Banche ed istituti di credito		4,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	Negozi di abbigliamento e calzature librerie, cartolerie e foto - elettrodomestici e casalinghi - gioiellerie e profumerie -negozi colori hobby e simili - attrezzature d'ufficio, elettriche, elettroniche e simili - ferramenta - negozi di altri beni durevoli non alimentari	8,15
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Farmacie - Tabaccaio	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Tende tessuti e simili - Antiquariato e tappeti - cappelli e ombrelli - negozi per animali - negozi particolari	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli		8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	parrucchieri, barbieri - centri di estetica	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Piccoli artigiani: falegname, fabbro, idraulico, elettricista, imbianchino, spazzacamino, restauratore Lavorazione: del ferro, del marmo vetro e simili Lavanderie - sartorie - tipografie- serigrafie- imprese di pulizie - Laboratori di riparazione e confezione	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Carrozzerie - autofficina - elettrauto - autorecuperi	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Attività industriali - Grandi aziende Artigianali - Segherie - Centrali produzione fonti energetiche - Capannoni imprese edili, scavi e di società di servizi	3,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Studi odontotecnici - Produzione artigianale di alimenti (distillerie, az. Agricole e di allevamento, panifici loc. prod., caseifici loc. prod.) - Produzione artigianale di beni specifici - Az. Artigiani metalmeccaniche	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie		39,78
24	Bar, caffè, pasticceria		32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Supermercati - Alimentari in genere - Macellerie	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Negozi tipo botteghe di generi alimentari e/o miste - panifici loc. vendita - latterie loc. vendita -	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Fiorerie e negozi di ortofrutta - ingrosso frutta e verdura - esercizi vendita prodotti ittici - pizza al taglio - pompe funebri	58,76
28	Ipermercati di generi misti		12,82
29	Banchi di mercato genere alimentari		28,70
30	Discoteche, night-club		8,56